



## ***COMUNE DI LECCE***

(Settore Attività Economiche e Produttive)

**DISCIPLINA TRANSITORIA  
PER L'INSEDIAMENTO E L'ATTIVITA'  
DEI PUBBLICI ESERCIZI  
DI CUI ALLA L. 25.8.1991, N. 287**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 9 DEL 19.04.05**

L'Assessore

*Ing. Fausto Giancane*

Il Dirigente

*dott. Salvatore Laudisa*



# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 - Disposizioni per i cittadini stranieri
- Art. 6 - Altri requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 8 - Zonizzazione commerciale del territorio comunale e contingente numerico
- Art. 9 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici
- Art. 10 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 11 - Trasferibilità delle autorizzazioni

## **TITOLO II INSEDIAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

- Art. 12 - Autorizzazione per nuove aperture
- Art. 13 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati
- Art. 14 - Ampliamento dei locali
- Art. 15 - Subingresso – Reintestazione- Cessazione
- Art. 16 - Subentro e contestuale trasferimento di sede
- Art. 17 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 18 - Distributori automatici
- Art. 19 - Servizi e installazioni accessori all'esercizio
- Art. 20 - Orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione volontaria dell'attività
- Art. 21 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 22 - Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 23 - Sospensione dell'attività
- Art. 24 - Revoca dell'autorizzazione

## **TITOLO III COMPETENZE DELLA COMMISSIONE P.E. E DELLA DIRIGENZA**

- Art. 25 - Commissione pubblici esercizi
- Art. 26 - Competenze dirigenziali

## **TITOLO IV NORME SUL PROCEDIMENTO PER LE DOMANDE SOGGETTE AI LIMITI NUMERICI**

- Art. 27 - Formazione e pubblicità del contingente numerico disponibile per le autorizzazioni soggette ai limiti numerici

- Art. 28 - Ricevimento della domanda
- Art. 29 - Domande per il rilascio di autorizzazioni soggette ai limiti numerici
- Art. 30 - Presentazione delle domande
- Art. 31 - Domande concorrenti per autorizzazioni soggette a limiti numerici
- Art. 32 - Esame delle domande e formazione della graduatoria
- Art. 33 - Conclusione del procedimento - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 34 - Attivazione dell'esercizio

**Titolo V**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 35 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Disposizioni transitorie e di prima applicazione
- Art. 38 - Abrogazioni
- Art. 39 - Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Nelle more delle determinazioni che la Regione Puglia adotterà in materia di somministrazione di alimenti e bevande, il presente regolamento disciplina in via transitoria l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi di cui alla Legge 25.8.1991, n. 287.
2. Esso si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita al successivo art. 2 lettera a), nonché all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
  - a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
  - b) presso il domicilio del consumatore;
  - c) in locali non aperti al pubblico;
  - d) su aree pubbliche, limitatamente ai requisiti di cui ai successivi artt. 3 e 4.
3. Il presente regolamento non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
  - a) su aree pubbliche ed esercitata con strutture mobili dagli operatori autorizzati in base alla L.R. 24 luglio 2001, n. 18, qualora la struttura mobile non disponga di locali chiusi ai quali possa avere accesso il pubblico;
  - b) dall'imprenditore artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 5 della L. 8.8.1985, n. 443 nel caso in cui l'attività di somministrazione sia riferita in via esclusiva alla propria produzione;
  - c) nell'ambito della disciplina di cui alla Legge 29.3.2001, n. 135, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati. Nell'ambito di tale attività i soggetti autorizzati devono comunque possedere i requisiti di cui ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento;
  - d) nell'ambito della disciplina di cui alla Legge 5.12.1985, n. 730 e della L.R. n. 17 del 24.7.2001, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
  - e) da parte dei circoli privati di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 235 del 4.4.2001.
4. Nell'adozione del presente regolamento, il Comune si ispira all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) *per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati;
  - b) *per superficie aperta al pubblico*: l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
  - c) *per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico*: l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
  - d) *per somministrazione nelle mense aziendali*: la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato, o da più

- datori di lavoro, congiuntamente ai propri dipendenti sia direttamente che tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia o abbiano stipulato apposito contratto;
- e) *per impianti e attrezzature di somministrazione*: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire la preparazione ed il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla precedente lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
  - f) *per somministrazione nel domicilio del consumatore*: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
  - g) *per domicilio del consumatore*: non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di convegni, congressi, cerimonie ed attività similari;
  - h) *per zona commerciale*: la parte di territorio comunale individuata con apposito atto amministrativo, avente tipologie omogenee (di carattere commerciale, edilizio, ecc.);
  - i) *per contingente o contingente numerico*: il limite numerico massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per ciascuna delle tipologie di esercizio, in ogni singola zona commerciale;
  - j) *per contingente libero o disponibilità di contingente o disponibilità di autorizzazioni*: il numero delle autorizzazioni attivabili, ad una determinata data, in ogni singola zona commerciale e per ciascuna delle tipologie di esercizio. Il contingente libero è determinato ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e dei trasferimenti di sede in altre zone commerciali ed è calcolato sottraendo al limite numerico massimo delle autorizzazioni rilasciabili in ciascuna zona commerciale (contingente) le autorizzazioni già rilasciate ed aggiungendo le cessazioni, le revoche, le decadenze e le rinunce intervenute.

### **Art. 3**

#### **Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:
  - a) che sono stati dichiarati falliti;
  - b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
  - d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
  - e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esiste ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è accertato dagli Uffici comunali, ai sensi delle vigenti norme in materia.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 5**

#### **Disposizioni per i cittadini stranieri**

1. I requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento devono essere posseduti anche per il periodo di residenza in Italia, dei:
  - a) cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione statale e regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;
  - b) cittadini degli Stati membri dell'U.E. e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'U.E. ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'U.E., a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'U.E., la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'U.E., secondo le modalità previste dal D.Lgs. 20.9.2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

#### **Art. 6**

#### **Altri requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Oltre a quanto specificatamente stabilito dal presente regolamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

## **Art. 7**

### **Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono classificati nelle seguenti tipologie di autorizzazione:
  - di tipologia A per gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - di tipologia B per gli esercizi di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - di tipologia C per gli esercizi pubblici in cui la somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 9 lett. d);
  - di tipologia D per gli esercizi di somministrazione di bevande, latte, dolciumi, pasticceria, ricadenti esclusivamente nella precedente tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di alcolici;

## **Art. 8**

### **Zonizzazione commerciale del territorio comunale e contingente numerico**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone commerciali, che sono individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale, nell'ambito della relativa programmazione.
2. Nell'ambito di ciascuna zona commerciale, il Consiglio Comunale stabilisce il limite numerico massimo (contingente) delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per ciascuna delle tipologie di esercizio di cui al precedente art. 7.
3. Per il recupero e la riqualificazione del sistema urbano, possono essere previste, nell'ambito delle suddette zone commerciali, sub-zone nelle quali è possibile limitare o ampliare il contingente fissato, ovvero determinare particolari condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. L'individuazione delle sub aree è determinata con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che individua il contingente numerico.
4. L'apertura o il trasferimento degli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, sono ammessi solo nell'ambito del contingente fissato per ciascuna zona commerciale.
5. Non concorrono alla formazione del contingente numerico le autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Autorizzazioni non soggette a limiti numerici**

1. Non concorrono alla formazione del contingente numerico, ma necessitano di provvedimento amministrativo che ne consenta lo svolgimento, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande:
  - a. al domicilio del consumatore;
  - b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c. negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, salvo eventuali diverse disposizioni legislative;

- d. negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari, negli stabilimenti balneari (tipologia "C" di cui al precedente art. 7, comma 1). Il principio della "*prevalenza*" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale. Non costituisce attività di trattenimento, svago o spettacolo la semplice musica d'ascolto, di accompagnamento o compagnia;
- e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f. somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g. in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h. nei mezzi di trasporto pubblico.

#### **Art. 10**

##### **Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente competente può rilasciare autorizzazioni temporanee per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è subordinato alla verifica dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, alla designazione di un responsabile in possesso del requisito di cui all'art. 4 del presente regolamento delegato a seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### **Art. 11**

##### **Trasferibilità delle autorizzazioni**

1. Il trasferimento in altri locali o il trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere autorizzato solo trascorsi due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione cui si riferisce.
2. Fanno eccezione solo le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque non imputabili alla volontà dell'intestatario dell'autorizzazione, incluso lo sfratto esecutivo non per morosità.

**TITOLO II**  
**INSEDIAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Art. 12**  
**Autorizzazione per nuove aperture**

1. L'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico nel territorio comunale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente, nei limiti del contingente di cui al precedente art. 8, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
2. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
  - a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
  - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
  - c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.
3. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo del Comune. Trascorso tale termine, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta sempre che ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta:
  - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5;
  - b) il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  - c) il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico;
  - d) la destinazione commerciale dei locali in relazione alla tipologia di esercizio;
  - e) la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
5. Il titolare di autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 33, comma 1, salvo proroga in caso di comprovata e documentata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione medesima. La mancata attivazione comporta la decadenza dal diritto di attivare l'esercizio.
6. L'istanza di proroga, di cui al precedente comma, deve pervenire al Comune improrogabilmente prima dello scadere del termine fissato di 180 giorni, pena l'inaccoglibilità della domanda stessa.
7. La proroga viene concessa dal Comune per il periodo strettamente necessario, da valutarsi di volta in volta in relazione ai motivi addotti a sostegno dell'istanza. In ogni caso la proroga non può essere superiore a 180 giorni.
8. L'istanza di proroga non è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e delle abilitazioni igienico sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
10. L'attivazione dell'autorizzazione avviene mediante apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da trasmettere entro e non oltre 10 giorni dalla data di inizio dell'attività.

11. L'eventuale attivazione parziale, ovvero l'attivazione di una sola tipologia di esercizio nel caso di più autorizzazioni, comporta incondizionatamente la decadenza dell'autorizzazione, ovvero di quella non attivata nel caso di più autorizzazioni.

### **Art. 13**

#### **Trasferimento di sede di esercizi autorizzati**

1. Il trasferimento di sede è a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture. Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.
2. Il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aperti al pubblico in altre zone commerciali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente nei limiti del contingente numerico di cui all'art. 8 del presente regolamento ed è quindi assoggettato alle norme recate dal Titolo IV del presente regolamento.
3. In ogni caso, il trasferimento in altri locali può essere autorizzato solo trascorso il periodo di non trasferibilità fissato dall'art. 11 del presente regolamento. Fanno eccezione solo le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque non imputabili alla volontà dell'intestatario dell'autorizzazione, incluso lo sfratto esecutivo non per morosità. Resta comunque fermo quanto disposto dal precedente comma 2 per i trasferimenti in altre zone commerciali.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. Per la proroga si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 12, in quanto compatibili.
6. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione.
7. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato nella nuova sede, l'autorizzazione decade. L'Ulteriore periodo di sospensione non può in ogni caso superare 180 giorni.
8. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attività principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti b), c), d), e) e g) dell'art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 14**

#### **Ampliamento dei locali**

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
2. L'ampliamento dei locali è soggetto alla verifica del rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), in via preventiva.

3. L'ampliamento dei locali e /o della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.
4. Il Comune prende atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.
5. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, senza che il Comune abbia interrotto i termini per incompletezza della comunicazione o della documentazione presentata, il soggetto interessato può effettuare l'ampliamento dei locali e/o della superficie di vendita, nei limiti delle variazioni comunicate.

## **Art. 15**

### **Subingresso – Reintestazione - Cessazione**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa della relativa autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
2. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi è subordinato ai limiti di trasferibilità di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali.
4. Il subentrante nella gestione o nella titolarità, prima di iniziare l'attività, è soggetto alla presentazione dell'istanza di subingresso.
5. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare espressamente:
  - di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;
  - che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari;
6. Il subingresso dà luogo al rilascio di altra autorizzazione amministrativa riportante lo stesso numero dell'autorizzazione originaria. Essa conserva le condizioni di esercizio e le eventuali prescrizioni originarie.
7. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo di 180 giorni, eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.
8. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
9. L'istanza di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
10. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto nel REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, NON può esercitare l'attività prima di aver ottenuto l'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 4 e chiesto l'intestazione dell'autorizzazione.
11. L'autorizzazione è rilasciata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.
12. Il subentrante *mortis causa* in possesso del requisito di cui al precedente art. 4 può chiedere l'intestazione continuando l'attività nei 180 giorni successivi alla data della morte del titolare

dell'autorizzazione. Decorso tale termine decade da tale facoltà. Tale termine può essere prorogato per ragioni non imputabili all'interessato.

13. Il subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui all'art. 4 del presente regolamento, può proseguire l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1 della L. 11.6.1971, n. 426 ed ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del *de cuius* per non più di 180 giorni, trascorsi i quali senza aver ottenuto l'iscrizione al Registro di cui sopra, decade dal diritto di esercitare e l'autorizzazione è revocata.
14. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata a richiesta del subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione è rilasciata, a domanda, al titolare dell'esercizio una nuova autorizzazione, sempre che sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento. Qualora l'interessato non chieda l'autorizzazione ovvero non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dalla facoltà di esercitare l'attività e l'autorizzazione è revocata. Tale termine può essere prorogato per altri 180 giorni per ragioni non imputabili all'interessato.
15. In caso di società, la morte del legale rappresentante in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 o del delegato, la società stessa può continuare l'attività purché uno dei soci comunichi l'intenzione di proseguire l'attività medesima ed entro 180 giorni presenti al Comune la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento del nuovo legale rappresentante o delegato. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, con revoca dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per altri 180 giorni per ragioni non imputabili all'interessato.
16. La società, cui contestualmente sia conferita un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione di cui al precedente art. 4 e del trasferimento dell'autorizzazione intestata allo stesso dante causa purché entro 180 giorni dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, con revoca dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per altri 180 giorni per ragioni non imputabili all'interessato.
17. In presenza di cessione di quote di società con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o delegato, chi subentra, in pendenza dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 4 e del trasferimento dell'autorizzazione intestata al dante causa, può continuare senza interruzione l'attività di somministrazione per un periodo di 90 giorni. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione predetta l'attività è sospesa fino alla regolarizzazione e, comunque, per non oltre 180 giorni dal trasferimento delle quote societarie, termine oltre il quale decade dal diritto ad esercitare l'attività del dante causa, con revoca dell'autorizzazione.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
19. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.
20. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.
21. Resta inteso che i soggetti interessati, di cui ai precedenti commi da 12 a 17, sono tenuti a dare comunicazione delle relative variazioni intervenute entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento e, comunque, prima di dare inizio all'attività medesima.

#### **Art. 16**

##### **Subentro e contestuale trasferimento di sede**

1. In caso di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 15 del presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Autorizzazioni stagionali**

1. Le autorizzazioni stagionali dei pubblici esercizi, per le quali viene richiesto il rinnovo dell'attività nei medesimi locali dell'anno precedente, vengono rinnovate previo il solo accertamento della sussistenza nei richiedenti dei requisiti prescritti dai precedenti artt. 3 e 4.
2. All'atto della domanda, l'interessato dovrà dichiarare, oltre al possesso dei requisiti soggettivi prescritti, anche la circostanza che i locali non hanno subito variazione alcuna rispetto alla situazione dell'anno precedente, allegando copia dell'autorizzazione igienico-sanitaria per la stagione in corso.

#### **Art. 18**

##### **Distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### **Art. 19**

##### **Servizi e installazioni accessori all'esercizio**

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, flipper, video-giochi, giochi leciti, ecc. su domanda e previa autorizzazione, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia.

#### **Art. 20**

##### **Orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Sospensione volontaria dell'attività.**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, nonché quelli che svolgono attività di intrattenimento e svago congiuntamente alla somministrazione, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 25.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quando lo ritenga opportuno, può chiudere l'esercizio per un periodo inferiore ad un mese senza darne avviso al Comune.
4. Qualora la sospensione volontaria dell'attività non stagionale debba protrarsi per più di un mese, il titolare deve inoltrare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, comunicazione al Comune della chiusura temporanea dell'esercizio.
5. In ogni caso la sospensione volontaria dell'esercizio non può superare i dodici mesi, pena la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 12.

## **Art. 21 Pubblicità dei prezzi**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
  - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposito listino;
  - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, ovvero su aree esterne il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

## **Art. 22 Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 25, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.
3. E' comunque vietata la somministrazione e la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**Art. 23**  
**Sospensione dell'attività**

1. In caso di violazione delle prescrizioni, è disposta la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, ferme restando le conseguenze penali prescritte per legge.
2. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.

**Art. 24**  
**Revoca dell'autorizzazione**

1. Oltre ai casi di decadenza previsti dal presente regolamento, l'autorizzazione è revocata:
  - a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
  - b) qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - c) qualora il titolare dell'autorizzazione abbia perso uno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;
  - d) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
  - e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni, ovvero venga meno la conformità dei locali alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per la durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
  - f) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento nel termine di 180 giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
  - g) qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili. In tal caso, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali;
  - h) in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti leggi in materia.

**TITOLO III**  
**COMPETENZE DELLA COMMISSIONE P.E. E DELLA DIRIGENZA**

**Art. 25**  
**Commissione pubblici esercizi**

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti artt. 20 e 22, la Commissione Pubblici Esercizi, prevista dalla legge 287/91, esprime pareri sui criteri di applicazione della normativa, sulla modulistica e procedura e loro sostanziali variazioni, sulla modifica del contingente.
2. L'espressione del parere non costituisce sospensione del procedimento.
3. La Commissione viene informata, nella prima seduta utile, in ordine alle decadenze, alle revoche, alle rinunce intervenute e della residua disponibilità numerica esistente per ciascuna zona commerciale.
4. Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 3, la Commissione determina il contingente libero ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e delle autorizzazioni per trasferimento di sede in altre zone commerciali.
5. Per consentire la corretta esecuzione dei procedimenti previsto dal successivo Titolo IV del presente regolamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Commissione stabilisce il calendario delle sedute per l'anno successivo. Di norma, il periodo intercorrente tra una seduta e l'altra non può superare i 50 giorni.
6. Il calendario delle sedute della Commissione è reso pubblico.

**Art. 26**  
**Competenze dirigenziali**

1. Il Dirigente competente provvede ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto espresso nel presente regolamento.
2. Gli atti dirigenziali sono affissi all'albo pretorio ed opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.
3. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza e revoca, nonché rideterminazione delle sanzioni a seguito di scritti difensivi ed ogni altro atto gestionale inerente la materia.
4. Nel caso in cui, per comprovati motivi, la Commissione di cui al precedente art. 25 non può riunirsi, il Dirigente competente provvede in via sostitutiva direttamente a quanto disposto dallo stesso art. 25.

**TITOLO IV**  
**NORME SUL PROCEDIMENTO PER LE DOMANDE SOGGETTE AI LIMITI NUMERICI**

**Art. 27**

**Formazione e pubblicità del contingente numerico disponibile  
per le autorizzazioni soggette ai limiti numerici**

1. In ciascuna seduta, la Commissione di cui al precedente art. 25, sulla scorta delle autorizzazioni e dei trasferimenti di sede rilasciati, delle revoche e delle rinunce intervenute, forma il contingente libero per ciascuna zona commerciale, su istruttoria del competente Ufficio comunale.
2. Il numero delle autorizzazioni attivabili per ciascuna zona commerciale (contingente libero) è reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Settore Attività Economiche e Produttive, lo stesso giorno in cui è stato determinato.
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del contingente libero, gli interessati possono produrre istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Qualora il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione sia festivo, il termine di presentazione è prorogato al giorno lavorativo successivo non festivo.
4. Le domande presentate lo stesso giorno di pubblicazione del contingente e quelle presentate oltre i termini dei trenta giorni da tale data, sono ritenute inammissibili.

**Art. 28**

**Ricevimento della domanda**

1. Ricevuta la domanda, il Settore Attività Economiche e Produttive invierà al soggetto interessato una comunicazione di ricevimento dell'istanza recante le seguenti indicazioni:
  - servizio competente;
  - oggetto del procedimento promosso;
  - ufficio in cui prendere visione degli atti;
  - responsabile del procedimento;
  - responsabile dell'istruttoria;
  - data in cui sarà effettuato l'eventuale sorteggio di cui al successivo art. 31;
  - data in cui l'istanza sarà esaminata dalla Commissione P.E.;
  - termine di conclusione del procedimento.

**Art. 29**

**Domande per il rilascio di autorizzazioni soggette ai limiti numerici**

1. Il richiedente potrà, nei termini di cui al precedente art. 27, chiedere, in ogni singola zona commerciale, il rilascio di una sola autorizzazione o per la tipologia "A", o per la tipologia "B", o per la tipologia "D".
2. E' consentito il rilascio per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti alle tipologie di esercizio di cui al precedente comma 1. In tal caso il richiedente dovrà inoltrare una sola istanza per il rilascio delle autorizzazioni, contenente l'indicazione delle tipologie di esercizio che intende esercitare. Le stesse, però dovranno essere attivate nel medesimo locale. La presentazione della relativa richiesta è subordinata in ogni caso alla disponibilità del contingente libero nella stessa zona per ciascuna delle tipologie chieste.

3. È ammessa soltanto la presentazione di domande separate per ciascuna zona commerciale, con le modalità di cui al precedente comma 1.
4. La mancata indicazione nella domanda della tipologia di autorizzazione o della zona commerciale, ovvero l'indicazione nella medesima domanda di più zone commerciali comporta l'inammissibilità della stessa.

### **Art. 30** **Presentazione delle domande**

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con l'indicazione:
  - a) delle generalità o della denominazione, o ragione sociale del richiedente;
  - b) della residenza o sede legale del richiedente;
  - c) della nazionalità del richiedente;
  - d) del numero e della data di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;
  - e) della data di compilazione della domanda;
  - f) della firma in originale.
2. Nella domanda, redatta in competente bollo, il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
3. La mancata indicazione delle notizie di cui alle lettere a), b), c), d), g) del precedente comma 1, nonché la mancata dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente archiviazione d'ufficio della stessa.
4. In caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda, l'Ufficio comunale competente provvede direttamente alla regolarizzazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i..
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate al Comune esclusivamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del normale servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.a), nei termini di cui all'art. 27 del presente regolamento.
6. Le domande pervenute mediante altre modalità di spedizione (internet, agenzie di recapito, ecc.) o presentate direttamente al protocollo del Comune saranno considerate inammissibili.
7. Le domande dovranno pervenire al Comune nei dieci giorni successivi alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 27, pena l'inammissibilità delle stesse. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Salvo quanto disposto dall'art. 31 del presente regolamento, le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata, attestata dall'Ufficio Postale.

### **Art. 31** **Domande concorrenti per autorizzazioni soggette a limiti numerici**

1. Ai fini della valutazione della concorrenza fra istanze, si considerano concorrenti quelle tendenti ad ottenere identica tipologia di autorizzazione, nella medesima zona commerciale, qualora il contingente libero non consenta il rilascio di autorizzazione a ciascuno dei richiedenti.
2. Nel caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

- a) data di presentazione della domanda attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda stessa, ai sensi del 4° comma del precedente art. 30;
- b) in caso di pari condizioni, la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 32 avverrà mediante sorteggio, tra le domande che risultano avere i medesimi elementi di parità.

### **Art. 32**

#### **Esame delle domande e formazione della graduatoria**

1. L'Ufficio comunale competente provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni da rilasciare in ciascuna zona commerciale, sulla base delle istanze pervenute nei termini di cui al comma 3 del precedente art. 27 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal precedente art. 31, in caso di domande concorrenti.
2. Se necessario, lo stesso Ufficio comunale competente procede, ai fini della formazione della graduatoria, al sorteggio di cui al 2° comma, lett. b) del precedente art. 31, in forma pubblica, di norma il giorno lavorativo antecedente a quello stabilito in calendario in cui dovrà riunirsi la Commissione P.E.. Ai fini della pubblicità, comunque, è data comunicazione del giorno in cui dovrà avvenire il sorteggio, con le modalità di cui al precedente art. 28.
3. La Commissione P.E., nella prima seduta utile in calendario, prende atto della graduatoria formata dagli Uffici competenti e ne verifica la correttezza, sulla scorta dell'esame delle istanze pervenute, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Esprime infine il dovuto parere in ordine al rilascio delle autorizzazioni agli aventi diritto.
4. La graduatoria così verificata e confermata è esposta al pubblico lo stesso giorno in cui la stessa viene esaminata dalla Commissione P.E., mediante affissione all'Albo del Settore competente.
5. Non è ammesso, in alcun caso, lo scorrimento della graduatoria.

### **Art. 33**

#### **Conclusione del procedimento - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al quarto comma del precedente art. 32, e comunque entro i termini di cui al terzo comma del precedente art. 12, l'Ufficio comunale competente comunica l'accoglimento della domanda, ovvero il rigetto della stessa, adducendone i motivi.
2. Con la comunicazione di accoglimento della domanda, l'Ufficio comunale competente invita il titolare del diritto all'attivazione dell'esercizio a presentare la documentazione di cui al successivo comma 5, occorrente per il rilascio dell'autorizzazione per la tipologia di esercizio e per la zona commerciale chiesta, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Igiene del Comune.
3. La comunicazione di accoglimento della domanda, inviata a mezzo raccomandata a.r., deve contenere l'indicazione del termine entro il quale l'esercizio deve essere attivato.
4. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, per compiuta giacenza o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancato recapito della comunicazione i termini decorrono dalla data di spedizione della raccomandata.
5. Entro i termini previsti per l'attivazione dell'esercizio, l'interessato dovrà presentare la seguente documentazione, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione:

- a) autocertificazione antimafia;
  - b) titolo attestante la disponibilità dei locali;
  - c) certificato di agibilità (abitabilità) e destinazione d'uso dei locali;
  - d) elaborati grafici dei locali firmati da un Tecnico abilitato, riportanti:
    - la localizzazione dei locali sull'aerofotogrammetrico;
    - la planimetria quotata dei locali, con indicazione dell'utilizzo delle superfici;
  - e) copia dell'autorizzazione igienico-sanitaria riferita all'interessato ed ai locali ove intende esercitare l'attività;
  - f) atto costitutivo della Società (solo in caso di società);
  - g) attestazione, da richiedere al Comando di P.M. – Squadra Commerciale, circa la sorvegliabilità dei locali;
  - h) ogni altra documentazione che l'Ufficio preposto intenderà richiedere, necessaria al rilascio dell'autorizzazione.
6. La mancata presentazione, ovvero l'incompletezza della documentazione regolarmente comunicata all'interessato, non costituisce motivo di sospensione dei termini dei 180 giorni entro i quali il soggetto è tenuto ad attivare l'esercizio, salvo proroga legalmente concessa.
7. Entro 10 giorni dalla data di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma 5, se conforme, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 34**

##### **Attivazione dell'esercizio**

1. Salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata, il titolare del diritto oppure il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio, pena decadenza, ovvero pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di attivazione dell'esercizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune mediante apposita D.I.A..
3. L'Ufficio comunale competente, prende atto della D.I.A. e dispone, se necessario, la verifica della rispondenza dei locali alle disposizioni di cui al presente regolamento.

**TITOLO V**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 35**

**Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione**

1. E' fatta integralmente salva l'applicazione della Legge 25.8.1991, n. 287 recante l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, le leggi ed i regolamenti in materia di igiene e sanità.
2. Sono fatte integralmente salve le disposizioni in materia recate dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), le attinenti disposizioni di cui al relativo Regolamento d'attuazione R.D. 6.5.1940, n. 635, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra norma statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Art. 36**

**Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 25.8.1991, n. 287 e dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.).
2. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, se non diversamente sanzionate dalle vigenti leggi in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**Art. 37**

**Disposizioni transitorie e di prima applicazione**

1. Sino a nuove determinazioni, resta ferma l'attuale suddivisione del territorio comunale in zone commerciali, determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.03.1989.
2. In fase di prima applicazione, il procedimento per l'assegnazione delle autorizzazioni soggette ai limiti numerici di cui al Titolo IV del presente regolamento, dovrà essere applicato dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dalla data di approvazione del presente regolamento e sino al giorno 1 del mese successivo alla sua entrata in vigore non possono essere rilasciate autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande soggette a contingente numerico.
4. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni non ancora attivate alla data della sua entrata in vigore.

**Art. 38**

**Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente assunte da questo Ente, contrastanti con il presente regolamento, in particolare è abrogata la disciplina transitoria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 2.8.2004.

**Art. 39**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.